



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'UMBRIA

Il Soprintendente

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* ;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota prot. n. 759 del 28 settembre 2020 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione alla *Collezione Maori – Disegni del parco della Villa del Colle del Cardinale, secc. XVIII-XIX*;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni

RITENUTO che la *Collezione Maori – Disegni del parco della Villa del Colle del Cardinale, secc. XVIII-XIX*, riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

DICHIARA

che la *Collezione Maori – Disegni del parco della Villa del Cole del Cardinale*

costituito da: 23 disegni su 20 fogli cartacei di varie dimensioni dei secc. XVIII-XIX

di proprietà della Sig.ra Maria Viola Toschi Maori

detenuto

conservato

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

La collezione Maori, costituita da 23 disegni disposti in 20 fogli cartacei di varie dimensioni, rappresenta una fonte di straordinario interesse storico e artistico, quale documentazione grafica di progetto e di vedutismo delle trasformazioni apportate al celebre parco della Villa del Colle del Cardinale tra il 1775 e il 1844. La Villa fu realizzata dal cardinale Fulvio della Corgna tra gli anni 1575 e 1581, nelle forme architettoniche tardo rinascimentali attribuite a Galeazzo Alessi e Giacomo Barozzi da Vignola, con pregevoli decorazioni interne del pittore fiorentino Salvio Savini. La Villa del Cardinale fu particolarmente apprezzata tra Settecento e Ottocento per l'intensa attività ricreativa e culturale promossa dalla nobile famiglia degli Oddi di Perugia proprietaria del sito dal 1642 al 1893. Acquistata con l'intera Tenuta nel 1893 da Ferdinando Cesaroni, alla sua morte, nel 1912, passò al figlio Cesare. Nel 1924 Cesare Cesaroni vendette la Villa e la Tenuta all'avvocato Luigi Parodi; nel 1932 dopo la morte del Parodi passarono in eredità alle due figlie Maria Vittoria e Anna Letizia ancora minorenni. La madre Giorgina Saffi, risposata Clementi, ne divenne tutrice. Negli anni '40 del '900, Maria Vittoria sposò il conte Giorgio Piovene e Anna Letizia il barone Rinaldo Monaco di Lapio. Negli

anni '50 si dette avvio al frazionamento della Tenuta tra le sorelle Parodi e la Villa andò ad Anna Letizia. Nel 1997 fu acquistata dallo Stato è restaurata dalla Soprintendenza ai beni storico-artistici, architettonici e paesaggistici dell'Umbria. Oggi la Villa del Colle del Cardinale è museo nazionale, afferente al MiBACT – Direzione regionale Musei Umbria.

Si allegano alla presente le schede dei disegni della Collezione Maori.

Notifica in particolare alla Sig.ra Maria Viola Toschi Maori ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via di San Michele 22, 00153 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e

successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Perugia, lì 11 gennaio 2021



IL SOPRINTENDENTE
dott.ssa Giovanna Giubbini